

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 379
a iniziativa della Giunta regionale

Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), che riguardano soprattutto il Capo I, dedicato all'agriturismo.

La proposta nasce principalmente dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo regionale sia alla luce delle novità legislative introdotte a livello nazionale, anche a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, sia per la naturale evoluzione dell'agriturismo sulla base delle richieste formulate dai soggetti interessati, sia per garantire la possibilità alle aziende agricole dei territori più svantaggiati di avere adeguate opportunità di sviluppo economico.

La proposta di legge si compone di otto articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 contiene la modifica del comma 3 e l'inserimento del comma 3 bis nell'articolo 4 della l.r. 21/2011. Entrambe le modifiche muovono dalla necessità di meglio specificare il rapporto di connessione che le attività agrituristiche devono avere con l'attività agricola principale. Il testo vigente stabilisce che ai fini del rapporto di connessione presunto l'azienda debba avere, tra l'altro, una superficie agricola utilizzata (SAU), di almeno due ettari contigui (articolo 4, comma 3). La proposta specifica che l'attività agriturbistica debba essere esercitata nei due ettari di SAU contigui in questione. L'introduzione del comma 3 bis ha lo scopo di tutelare le situazioni delle aziende ubicate nelle aree montane spesso caratterizzate da una polverizzazione delle proprietà fondiarie a seguito delle successioni, per cui si prevede che i due ettari di SAU in argomento possano essere anche non contigui, purché compresi entro il territorio dei comuni limitrofi.

L'articolo 2, che modifica il comma 1 all'articolo 5 della l.r. 21/2011 e introduce il comma 1 bis, muove dalle medesime esigenze che sono alla base della modifica, sopra descritta, all'articolo 4 della legge in argomento.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 6 della l.r. 21/2011, prevede l'inserimento del comma 1 bis e una nuova formulazione del comma 7. La prima modifica si rende necessaria per adeguare il testo normativo regionale alle innovazioni legislative intervenute a livello nazionale. In particolare, il riferimento riguarda la disposizione relativa all'attività di vendita diretta come disciplinata dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, recentemente modificato, che ha introdotto la possibilità per le aziende agricole che assicurino la prevalenza del proprio prodotto di organizzarne la vendita anche nelle modalità d'asporto o di consegna a domicilio, o mediante l'utilizzo di strutture mobili, nonché in modalità itinerante. La modifica al comma 7 risponde all'esigenza di ampliare la capacità di ospitalità nella somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa statale vigente.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 8 della l.r. 21/2011 al fine di ampliare la tipologia dei servizi che l'azienda agricola può offrire ai propri ospiti, demandando all'atto amministrativo della norma transitoria (art. 7 della proposta) l'elencazione dettagliata.

L'articolo 5, che modifica l'articolo 20 della l.r. 21/2011, prevede di estendere anche agli enti di formazione accreditati la possibilità di promuovere iniziative, rivolte agli operatori agriturbistici, in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento.

L'articolo 6 prevede l'introduzione nella l.r. 21/2011, e specificamente nel Capo III (Altre attività connesse con l'attività agricola), del Titolo I (Multifunzionalità), dell'articolo 42 bis che, nella logica dell'evoluzione delle attività che possono rientrare nella fornitura di beni e servizi come previsti dal comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli di offrire il servizio di ospitalità di animali.

L'articolo 7 riporta la norma transitoria precedentemente illustrata e l'articolo 8 le disposizioni finanziarie con l'attestazione dell'invarianza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e di diversificazione in agricoltura)”.

Articolo 1 (Modifica dell’art. 4)

L’articolo 1 sostituisce l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 21/2011 e introduce il comma 3 bis. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Modifiche dell’art. 5)

L’articolo 2 sostituisce il primo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2011 e introduce il comma 1 bis all’articolo 5 della l.r. 21/2011.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Modifiche dell’art. 6)

L’articolo 3 introduce il comma 1 bis e sostituisce il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 21/2011.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Sostituzione dell’art. 8)

L’articolo 4 sostituisce integralmente l’articolo 8 della l.r. 21/2011.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Modifiche all’art. 20)

L’articolo 5 modifica l’articolo 20 della l.r. 21/2011. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L’attività di formazione già viene finanziata attraverso le misure di formazione contemplate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e iscritte contabilmente, per la quota regionale, a carico del capitolo di cofinanziamento regionale di seguito riportato.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	Note
16/3	2160310023	Spese per l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	100.000,00	500.000,00	500.000,00	Stanziamento già iscritto

Articolo 6 (Inserimento dell’art. 42 bis)

L’articolo 6 inserisce l’articolo 42 bis alla l.r. 21/2011.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie.

La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.